

La Corte giustizia bocchia la riforma fiscale per Gibilterra

Ue, fisco a ostacoli

Regimi off shore senza selettività

Regimi agevolati a ostacoli: la Corte di giustizia Ue detta le regole a cui i singoli stati membri devono attenersi quando vogliono provare a introdurre nel loro ordinamento regimi fiscali di favore. Per la Corte di giustizia Ue, infatti, «un regime fiscale concepito in maniera tale che le società offshore sfuggano all'imposizione costituisce un regime di aiuti di stato incompatibile con il mercato interno». Il principio arriva capovolgendo la decisione del Tribunale Ue e conferma la decisione della Commissione di non autorizzare il Regno Unito ad attuare la proposta di riforma del sistema di tassazione delle imprese a Gibilterra del 2002 (riforma però mai entrata in vigore). Nell'agosto del 2002 il Regno Unito ha notificato alla Commissione la riforma prevista dal governo britannico. Si trattava di abrogare il sistema fiscale precedente e l'istituzione di tre imposte applicabili a tutte le imprese di Gibilterra: una tassa di registro, un'imposta sul monte

salari e un'imposta sull'occupazione di beni immobili commerciali (business property occupation tax; in prosieguo: la «BPOT»), laddove l'onere impositivo corrispondente a queste ultime due era limitato al 15% degli utili.

Nel 2004 la decisione della commissione di considerare questo progetto di riforma incompatibile con il mercato interno in quanto aiuto di stato.

Nella sentenza odierna, la Corte dichiara che il Tribunale ha commesso un errore di diritto considerando che la proposta di riforma tributaria non conferisce vantaggi selettivi alle società offshore.

La Corte considera nella sua decisione che «una pressione fiscale differente risultante dall'applicazione di un regime fiscale "generale" non può essere sufficiente, in sé, a dimostrare la selettività di un'imposizione. Nondimeno», continua la Corte, «tale selettività sussiste quando, come nella fattispecie, i criteri di imposizione prescelti da un regime fiscale sono idonei a caratterizzare le

imprese beneficiarie in virtù delle proprietà loro peculiari quale categoria privilegiata».

Per la Corte la circostanza che le società offshore sfuggano all'imposizione a Gibilterra non è una conseguenza casuale del regime di cui trattasi, bensì il risultato ineluttabile del fatto che le due imposte sulle società (in particolare, i loro criteri di imposizione) sono concepiti precisamente in modo che le società offshore, le quali per loro natura non hanno dipendenti né occupano immobili commerciali, sfuggano all'imposizione.

Il fatto che le società offshore non siano tassate, proprio grazie alle caratteristiche peculiari a tale. Andando su un principio più generale per la Corte: la qualificazione di un sistema fiscale come «selettivo» non dipende dal fatto che quest'ultimo sia concepito in maniera che le imprese siano assoggettate nel loro insieme agli stessi oneri fiscali, ma talune di esse godano di deroghe che concedono loro un vantaggio selettivo.

